



Via Vitorchiano 113
00189 Roma
P. Iva 01382041000

fip.it

SEGRETERIA GENERALE
Tel.: 06 33481301
Segreteria.generale@fip.it

- via email Lega Basket Serie A
- via email Lega Nazionale Pallacanestro
- via email Lega Basket Femminile
- via email Comitati e Delegati Regionali
- via email Comitati e Delegati Provinciali
- via email Uffici federali
- via email U.S.A.P.
- via email G.I.B.A.
- via email Associazione Procuratori Sportivi Pallacanestro
- via email Associazione Direttori Sportivi Pallacanestro

Roma, 28 luglio 2023

OGGETTO: Consiglio federale riunione del 14 luglio 2023 - Modifiche regolamentari

La presente per comunicare che il Consiglio federale, nella riunione svoltasi il 14 luglio 2023, ha deliberato quanto di seguito riportato:

REGOLAMENTO COMITATO NAZIONALE ALLENATORI

- di ratificare, la delibera n. 87/2023, assunta dal Presidente federale in data 25 maggio 2023 con la quale è stato modificato, con effetto immediato, l'art. 15 comma 1, il cui testo è stato già trasmesso con nostra nota prot. n.03847 del 30 maggio 2023;

REGOLAMENTO ESECUTIVO GARE

- di ratificare, la delibera n. 106/2023, assunta dal Presidente federale in data 30 giugno 2023 con la quale sono stati modificati, con decorrenza 1° luglio 2023, gli artt. 32, comma 4, 34, 35,36 e 51 comma 1, i cui testi sono stati già trasmessi con nostra nota prot. n.05263 del 7 luglio 2023;

REGOLAMENTO ESECUTIVO SETTORE PROFESSIONISTICO

- di ratificare, la delibera n. 107/2023, assunta dal Presidente federale in data 30 giugno 2023 con la quale è stato modificato, a partire dal 1° luglio 2023, il comma 4 dell'art. 10, il cui testo è stato già trasmesso con nostra nota prot. n.05263 del 7 luglio 2023;





REGOLAMENTO ESECUTIVO TESSERAMENTO

- di ratificare, la delibera n. 108/2023, assunta dal Presidente federale in data 30 giugno 2023 con la quale è stato modificato, con decorrenza 1° luglio 2023, il testo del nuovo Regolamento, come già trasmesso con nostra nota prot. n.05263 del 7 luglio 2023;

REGOLAMENTO ORGANICO

- di approvare, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, gli articoli 10 comma 2, 11 comma 2, 49 comma 5 e 140.

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

- di modificare, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, gli articoli 10, 14 comma 4, 17 comma 3, 27 comma 12A), 29 commi 1, 5A) e 5B), 83 commi 1 e 2, 94 comma 5, Tabella A campionati maschili, Tabella B campionati maschili, Tabella C campionati maschili, Tabella E campionati maschili.

REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI DI PALLACANESTRO

- di modificare, con effetto immediato, l'art. 10 comma 3.

REGOLAMENTO CIA

- di modificare, con effetto immediato, il testo del nuovo Regolamento.

REGOLAMENTO SANITARIO

- di modificare, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, il testo del nuovo Regolamento.

Si inviano, in allegato, le modifiche evidenziate degli articoli sopra indicati ed i testi del Regolamento CIA e del Regolamento Sanitario.

Si ricorda che i testi completi ed aggiornati dei Regolamenti federali saranno disponibili sul sito web federale www.fip.it – sezione REGOLAMENTI.

Nel chiedere cortesemente di dare la più ampia e tempestiva comunicazione della presente a tutte le Componenti interessate, si inviano i più cordiali saluti.


Maurizio Bertea
SEGRETARIO GENERALE





REGOLAMENTO ORGANICO

Entrata in vigore con effetto subordinato al parere favorevole del CONI

Art.10 - Rappresentanza e partecipazione al Collegio elettorale professionistico

1. L'Affiliata avente diritto al voto dovrà presentarsi presso il Collegio elettorale professionistico secondo le indicazioni ricevute nell'avviso di convocazione.
2. ~~L'Affiliata che compone il Collegio elettorale, per avere diritto a voto, dovrà essere rappresentata dal Legale rappresentante o dalla persona tesserata per l'Affiliata alla quale siano stati conferiti i poteri di rappresentanza e firma come da modulistica inviata dalla Segreteria Generale.~~
L'Affiliata che compone il Collegio elettorale, può esercitare il diritto al voto, tramite il proprio Legale rappresentante o un Dirigente facente parte del Consiglio Direttivo munito di delega. ~~o, in caso di Amministratore Unico, da una persona tesserata per l'Affiliata munita di delega.~~
3. Ogni Affiliata, oltre la propria, potrà rappresentare un'altra Affiliata, del medesimo Collegio elettorale, mediante delega scritta e firmata dagli aventi diritto come disposto al comma precedente.

Art.11 – Rappresentanza e partecipazione al Collegio elettorale nazionale dilettantistico

1. L'Affiliata avente diritto al voto dovrà presentarsi presso il Collegio elettorale nazionale dilettantistico di competenza (maschile o femminile) secondo le indicazioni ricevute nell'avviso di convocazione.
2. ~~L'Affiliata che compone il Collegio elettorale, per avere diritto al voto, dovrà essere rappresentata dal Legale rappresentante che può delegare, in sua vece, un Dirigente facente parte del Consiglio Direttivo dell'Affiliata.~~
L'Affiliata che compone il Collegio elettorale, può esercitare il diritto al voto, tramite il proprio Legale rappresentante o un Dirigente facente parte del Consiglio Direttivo munito di delega. ~~o, in caso di Amministratore Unico, da una persona tesserata per l'Affiliata munita di delega.~~
3. Ogni Affiliata, oltre la propria, potrà rappresentare altre Affiliate, mediante delega scritta e firmata dal Legale rappresentante, o chi ne fa le veci.
4. Per il Collegio elettorale nazionale dilettantistico maschile e femminile è consentito il rilascio di deleghe solo tra Affiliate aventi diritto a voto e partecipanti allo stesso Campionato, nella misura di seguito riportata:

CAMPIONATO di Serie A2 maschile:	1 delega
CAMPIONATO di Serie B maschile nazionale:	3 deleghe
CAMPIONATO di Serie A1 femminile:	1 delega
CAMPIONATO di Serie A2 femminile:	3 deleghe

Art. 49 ~~35bis~~ – Procedura di ricorso avverso le candidature

1. Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data comunicazione dalla Segreteria Generale a mezzo PEC (o mezzo equipollente) entro i successivi due giorni dalla data di pubblicazione di cui al precedente art. ~~48~~ 35 comma 2.
2. Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale di cui al precedente art. ~~48~~ 35 comma 2, il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve



contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.

3. L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.
4. Il Tribunale federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
5. Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre **è ammesso** reclamo innanzi alla Corte federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al precedente comma 3.
6. La Corte federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
7. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

Art. 140 141 - Il Settore "3 contro X 3"

1. Il Settore "3 contro X 3" è l'organismo preposto dal Consiglio federale al coordinamento ed all'attuazione delle iniziative tendenti a diffondere, incrementare e migliorare la pratica del "3 contro X 3" come previsto dall'art. 1 comma 5 Statuto Federale.
2. La Gestione del Settore "3 contro X 3" è affidata ad un Consigliere Federale che può avvalersi della collaborazione di uno o più esperti in relazione a specifici argomenti e materie in trattazione.
3. Il Consigliere Federale responsabile del Settore risponde del proprio operato e dell'operato dell'intero Settore direttamente al Presidente Federale e al Consiglio Federale.
4. La sede del Settore "3 contro X 3" è presso la sede federale.



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Entrata in vigore con effetto subordinato al parere favorevole del CONI

Art. 10 Punibilità

[1] Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

Art. 14 Squalifica (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 - delibera n.210 C.F. 24/11/2012)

[1] La squalifica consiste nel divieto di svolgere attività federale e sociale diretta o indiretta, a qualsiasi titolo, per un determinato numero di gare dello stesso campionato o di altra manifestazione ufficiale.

[2] La squalifica è applicabile solamente agli atleti e agli allenatori.

[3] La squalifica per una gara si applica automaticamente in caso di infrazione reiterata che abbia dato luogo, in precedenza, all'applicazione della deplorazione.

~~[4] Per il settore professionistico, la squalifica per la prima volta nell'anno sportivo e per una sola gara di campionato è sostituita con l'ammenda indicata nella Tabella B. In caso di squalifica per due o più gare la sanzione va scontata.~~

[5] [4] Per il Settore Professionistico, Dilettanti e Campionati Regionali la squalifica per la prima volta nell'anno sportivo e per una sola gara di campionato è sostituita, su richiesta facoltativa, con la commutazione in ammenda sostitutiva l'ammenda pecuniaria indicata nella Tabella B. Per i Campionati Giovanili ed Under 21 non è ammessa la commutazione. In caso di squalifica per più gare la sanzione va scontata.

~~[6]~~ [5] Le Società di appartenenza sono responsabili in solido con i tesserati per il pagamento delle sanzioni applicate secondo quanto previsto nella TABELLA B.

Art. 17 Squalifica del campo di gioco (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 - delibera n.285 C.F. 15e16/05/2009)

[1] La squalifica del campo di gioco consiste nell'obbligo di giocare su un campo neutro, fissato dall'Organo federale competente all'organizzazione del campionato, una o più partite dello stesso campionato che, secondo il calendario, la Società punita avrebbe dovuto giocare sul proprio campo.

[2] Le maggiori spese derivanti da tale sanzione sono a carico della Società punita, comprese quelle che eventualmente derivino alla Società avversaria.



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI





~~[3] Per il Settore Professionistico la squalifica del campo di gioco per la prima volta nel corso dell'anno sportivo e per una sola giornata è sostituita dall'ammenda indicata alla Tabella C. In caso di squalifica per due o più giornate la sanzione va scontata in campo neutro.~~

~~[4]~~**[3]** Per il Settore Professionistico e per i Dilettanti la squalifica del campo di gioco per la prima volta nel corso dell'anno sportivo e per una sola giornata può essere sostituita, ~~a su richiesta facoltativa, commutandola nell'~~ con l'ammenda indicata alla TABELLA C. **In caso di squalifica per due o più giornate, la sanzione va scontata in campo neutro.**

~~[5]~~**[4]** Per i Campionati Regionali e Giovanili la squalifica del campo di gioco, per le prime tre giornate nel corso dell'anno sportivo, è commutata per ogni giornata comminata con l'ammenda indicata alla TABELLA C. Superiore a tre giornate la squalifica va scontata in campo neutro, fermo restando l'ammenda per le prime tre giornate in caso di unico provvedimento disciplinare.

~~[6]~~ **[5]** La squalifica del campo di gioco nel corso di un medesimo anno sportivo, quando raggiunge complessivamente le cinque gare, comporta la perdita del diritto di disputare sul proprio campo di gioco le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso oltre ad una ammenda pari ad almeno dieci volte il massimale di cui alla TABELLA A.

~~[7]~~ **[6]** Qualora, malgrado l'applicazione della sanzione prevista dal comma precedente, la Società riporti un'ulteriore squalifica del campo di gioco sarà applicata la sanzione dell'obbligo di disputare un numero di gare pari al numero delle ulteriori giornate di squalifica riportate in campo neutro e a porte chiuse, oltre all'applicazione di un'ammenda pari al doppio del massimale di cui alla TABELLA A per ogni giornata di squalifica.

Art. 27 Infrazioni commesse dal pubblico (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.528 C.F. 05/06/2013 – delibera n.135 C.F. 28/09/2013 - delibera n.149 C.F. 21/11/2015)

[1] Costituiscono comportamenti sanzionabili a carico delle Società con l'ammenda commisurata al massimale di cui alla TABELLA A allegata o con le diverse sanzioni sotto indicate, le infrazioni commesse da sostenitori, sia in gare disputate sul proprio campo di gioco che in trasferta, come da elenco che segue:

1) Esposizione di striscioni non consentiti, perché offensivi e/o di incitamento alla violenza, **SANZIONE:**

1^a volta **AMMENDA** pari al 25% del massimale;

2^a volta **AMMENDA** pari al 50% del massimale;

3^a volta **AMMENDA** pari al 100% del massimale.

fatta eccezione per la esposizione di striscioni offensivi e/o di incitamento alla violenza verso Società e/o Tesserati da parte di sostenitori della medesima Società, fatti per i quali si procederà nei termini e ai sensi dell'art.28 comma 4 Reg. Giustizia.

2) Uso di standardi sorretti da aste, per l'obiettivo fonte di pericolo che rappresentano, **SANZIONE:**
AMMENDA pari al 10% del massimale.



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FOEDTORI UFFICIALI





3) Comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara:

AMMENDA pari al 30% del massimale alla prima infrazione;

AMMENDA pari al 50% del massimale alla seconda infrazione;

AMMENDA pari al 100% del massimale alla terza e successiva infrazione.

4) Offese verbali dirette ad arbitri o tesserati, se collettive:

(a) sporadiche, AMMENDA pari al 10% del massimale;

(b) frequenti, AMMENDA pari al 20% del massimale.

5) Minacce dirette ad arbitri o tesserati:

(a) isolate e (d) frequenti, AMMENDA pari al 10% del massimale;

(b) collettive e (c) sporadiche, AMMENDA pari al 20% del massimale;

(b) collettive e (d) frequenti, AMMENDA pari al 40% del massimale.

6) Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:

(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al 10% del massimale;

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al 10% del massimale;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al 20% del massimale.

7) Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo:

(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA pari al 10% del massimale;

(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al 20% del massimale;

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al 20% del massimale;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al 40% del massimale.

8) Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:

(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA pari al 20% del massimale;



(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al 40% del massimale;

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al 40% del massimale;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al 80% del massimale.

9) Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo:

(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA pari al 40% del massimale;

(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al 80% del massimale;

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al 80% del massimale;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al 100% del massimale.

10) Lancio di oggetti contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:

(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA pari al 10% del massimale;

(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al 30% del massimale;

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al 30% del massimale;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al 60% del massimale.

11) Lancio di oggetti contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo, senza danno:

(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA pari al 30% del massimale;

(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al 60% del massimale;

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al 60% del massimale;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al 100% del massimale.

12) Lancio di oggetti contundenti che colpiscano con danno:

(A) Se di lieve entità e/o tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.

(B) Se di maggiore gravità rispetto all'ipotesi precedente: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.





13) Lancio od esplosione di mortaretti, petardi o simili, fumogeni, ecc., al di fuori del campo di gioco:

(a) isolato, AMMENDA pari al 30% del massimale;

(b) ripetuto, AMMENDA pari al 60% del massimale.

14) (A) Se in direzione del campo di gioco, senza danno alle persone:

(a) isolato, AMMENDA pari al 60% del massimale;

(b) ripetuto, AMMENDA pari al 100% del massimale.

(B) Se in direzione del campo di gioco, con danno alle persone, di lieve entità e tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.

(C) Se di maggiore gravità rispetto all'ipotesi precedente: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.

15) Atti di teppismo e/o vandalismo che comportino danni ad installazioni, attrezzature, cose e persone:

a) se di lieve entità AMMENDA pari al 100% del massimale;

b) se di notevole entità SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.

I danni provocati dovranno essere risarciti dalla Società responsabile.

Art. 29 Invasione del campo di gioco ed aggressione (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 - delibera n.34 C.F. 26/07/2016)

[1] Le infrazioni di seguito specificate sono sanzionate a carico della Società inadempiente, ovunque si sia disputata la gara, nel corso od in dipendenza della quale si sia verificato l'evento:

1) L'invasione del campo di gioco con intenti pacifici, **al termine della gara**, che non turbi il regolare svolgimento della gara e non limiti od ostacoli il libero accesso degli aventi diritto al campo di gioco ed agli spogliatoi, è punita, ~~ove non avvengano ulteriori incidenti~~, con l'ammenda pari a:

per la prima volta pari al 30% del massimale;

per la seconda volta pari al 50% del massimale;

per la terza volta e le volte successive pari al 100% del massimale;



Non è considerata invasione, ai sensi del comma precedente, l'ingresso pacifico nel campo di gioco dopo che tutti gli aventi diritto siano rientrati negli spogliatoi.

2) Il tentativo di invasione del campo di gioco:

(A) commesso da individuo isolato, AMMENDA pari al 50% del massimale;

(B) commesso da più persone, AMMENDA pari al 100% del massimale.

3) L'invasione del campo di gioco:

(A) commessa da individuo isolato, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA;

(B) commessa da più persone, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.

4) L'invasione del campo di gioco, con aggressione:

(A) commessa da un individuo isolato, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.

(B) commessa da più persone, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO TRE GARE.

5) Il tentativo di aggressione od il comportamento minaccioso o gravemente offensivo fuori del campo di gioco:

(A) commesso da un individuo isolato, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA
~~AMMENDA pari al 50% del massimale;~~

(B) commesso da più persone, ~~AMMENDA pari al 100% del massimale~~ SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO
PER ALMENO DUE GARE

6) L'aggressione fuori del campo di gioco:

(A) se commessa da un individuo isolato, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE;

(B) se commessa da più persone, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO TRE GARE.

Art. 83 Utilizzo ~~quale mezzo di prova delle~~ di immagini televisive e filmati quale mezzo di prova.

[1] Gli Organi di giustizia hanno facoltà di utilizzare, tra i mezzi di prova, le immagini e/o filmati, qualora esse offrano piena garanzia tecnica e documentale, esclusivamente per provvedimenti di squalifica, di inibizione o di radiazione, nei casi in cui si assuma che il tesserato indicato nei documenti ufficiali sia persona diversa dall'autore dell'infrazione.



[2] Tale mezzo di prova può essere inoltre utilizzato nei seguenti casi:

- per atti di violenza posti in essere da tesserati a gioco fermo, o estranei all'azione di gioco, o gravemente antisportivi nonché per atti provocatori volti a fomentare la violenza sugli spalti posti in essere da tesserati in fase di gioco non rilevati dagli arbitri, dagli ufficiali di campo o dal Commissario di campo, su segnalazione e/o deferimento della Procura Federale;
- per comportamenti di particolare gravità dei sostenitori delle squadre non rilevati dagli arbitri, dagli ufficiali di campo o dal commissario di campo, su segnalazione e/o deferimento della Procura Federale;
- nel giudizio conseguente al reclamo avverso il risultato di gara nel solo caso di erronea attribuzione del punto ad una squadra invece che all'altra.

~~[3] Tale mezzo di prova, per il settore professionistico, può anche essere utilizzato per atti di violenza e gravemente antisportivi nonché per atti provocatori volti a fomentare la violenza sugli spalti posti in essere da tesserati in fase di gioco, non rilevati dagli arbitri, dagli ufficiali di campo o dal Commissario di campo, su deferimento della Procura Federale. A tal fine sono utilizzabili solo le riprese messe a disposizione dalle Leghe professionistiche al C.I.A.~~

Art. 94 Istanza avverso il risultato di gara (delibera n.83 P.F. 06/12/2010)

[1] L'istanza può essere proposta dalla sola Società che si ritiene danneggiata e la cui squadra abbia partecipato alla gara.

[2] A pena di inammissibilità, l'istanza deve essere preannunciata al termine della gara dal capitano della squadra firmando nell'apposita casella in calce al referto di gara.

[3] A pena di inammissibilità, l'istanza, unitamente ai motivi, deve pervenire al Giudice Sportivo Nazionale per i Campionati Nazionali e al Giudice Sportivo Territoriale per i Campionati Regionali o Provinciali entro le ore 12 del giorno successivo a quello di svolgimento della gara. Contro la omologazione è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello.

[4] Per tutti i campionati non sono ammesse istanze fondate su presunti errori tecnici degli arbitri e degli ufficiali di campo, ad eccezione del caso di erronea attribuzione del punto ad una squadra invece che all'altra, se l'errore è stato tempestivamente rilevato nell'istanza formulata con le modalità previste dal secondo comma del presente articolo.

[5] Con riguardo alle gare relative alle ultime due giornate della Fase di Qualificazione e di Play-Off e Play-Out si osservano le disposizioni previste agli artt. 98 ss., oltre a quelle previste nel presente articolo in quanto compatibili con le prime.



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



SPONSORI UFFICIALI



TABELLA A – MASSIMALI SANZIONI PECUNIARIE
(delibera n.113 C.F. 28/09/2013 - delibera n.276 C.F. 29/04/2016)

<i>Campionati Maschili</i>	
Serie A	€ 3.000,00 € 4.000,00
Serie A2	€ 1.500,00 € 2.500,00
Serie B nazionale	€ 750,00
Serie C Gold B interregionale	€ 450,00-550,00
Serie C Silver	€ 300,00 400,00
Serie D Divisione regionale 1	€ 200,00
Promozione Divisione regionale 2	€ 150,00
1^a e 2 ^a Divisione regionale 3 e 4	€ 100,00
Under gestiti dal Comitato Regionale	€ 100,00
Under gestiti dal Settore Giovanile	€ 550,00
Amatori	€ 100,00

TABELLA B – IMPORTI AMMENDA SOSTITUTIVA E COMMUTAZIONE SQUALIFICHE TESSERATI
(delibera n.113 C.F. 28/09/2013 - delibera n.276 C.F. 29/04/2016)

<i>Campionati Maschili</i>	
Serie A	€ 3.000,00 € 5.000,00
Serie A2	€ 1.500,00 € 2.500,00
Serie B nazionale	€ 750,00
Serie C Gold B interregionale	€ 350,00 550,00
Serie C Silver	€ 200,00 300,00
Serie D Divisione regionale 1	€ 140,00
Promozione Divisione regionale 2	€ 110,00
1^a e 2 ^a Divisione regionale 3 e 4	€ 85,00
Amatori	€ 100,00

TABELLA C – IMPORTI AMMENDA SOSTITUTIVA E COMMUTAZIONE SQUALIFICHE CAMPO
(delibera n.83 P.F. 06/12/2010 – delibera n.113 C.F. 28/09/2013 – delibera n.276 C.F. 29/04/2016)



Campionati Maschili	
Serie A	€ 12.000,00 € 20.000,00
Serie A2	€ 5.000,00 € 7.500,00
Serie B nazionale	€ 1.500,00
Serie C-Gold B interregionale	€ 750,00 1.000,00
Serie C-Silver	€ 250,00 500,00
Serie D Divisione regionale 1	€ 200,00
Promozione Divisione regionale 2, 1 ^a e 2 ^a Divisione regionale 3 e 4	€ 110,00
Under	€ 275,00
Amatori	€ 100,00

TABELLA E – CONTRIBUTI ISTANZE, RICORSI E RECLAMI

(delibera n.83 P.F. 06/12/2010 – delibera n.528 C.F. 05/06/2013 - delibera n.113 C.F. 28/09/2013)

Campionati Maschili		
Serie A	€ 1.700,00	€ 2.050,00
Serie A2	€ 1.200,00	€ 1.500,00
Serie B nazionale	€ 600,00	€ 750,00
Serie C-Gold B interregionale	€ 500,00	€ 600,00
Serie C Silver e Serie D Divisione regionale 1	€ 140,00 250,00	€ 170,00 300,00
Promozione Divisione regionale 2, 1 ^a e 2 ^a 3, 4, Amatori e Under	€ 110,00	€ 130,00
I componenti a qualsiasi titolo degli organi ed organismi centrali, periferici e di settore della Federazione	€ 120,00	€ 180,00



MAIN SPONSOR

SPONSOR TECNICO

TOP SPONSOR

TOP SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

MEDIA PARTNER

MEDIA PARTNER

MEDIA PARTNER

FORNITORI UFFICIALI

FORNITORI UFFICIALI

FORNITORI UFFICIALI



URGENZA ISTANZE, RICORSI E RECLAMI PRIMO E SECONDO GRADO

Campionati Nazionali	€ 250,00
Serie B interregionale e Serie C Silver maschile	€ 140,00
Campionati Regionali e Provinciali	€ 75,00
I componenti a qualsiasi titolo degli organi ed organismi centrali, periferici e di settore della Federazione	€ 50,00

Questo contributo è dovuto in aggiunta al contributo previsto per ogni grado e in nessun caso viene restituito, qualunque sia l'esito dell'istanza, del ricorso o del reclamo.

REVISIONE E REVOCAZIONE

Campionati Maschili

Serie A	€ 750,00
Serie A2	€ 650,00
Serie B nazionale	€ 250,00
Serie C Gold	€ 200,00
Serie C Silver e Serie D Divisione regionale 1	€ 60,00-100,00
Promozione, 1ª e 2ª Divisione regionale 2, 1ª e 2ª, 3, 4, Amatori e Under	€ 45,00



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI





REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI DI PALLACANESTRO

Entrata in vigore con effetto immediato

Art. 10 - Prova Speciale dell'esame di abilitazione

1. La prova speciale ha per oggetto la verifica scritta e/o orale delle seguenti materie:
 - Statuto federale
 - Regolamento di Giustizia
 - Regolamento Esecutivo tesseramento
 - Regolamento Esecutivo settore professionisti
 - DOA professionisti
 - Accordo collettivo giocatori professionisti
 - Accordo collettivo allenatori professionisti
2. La prova speciale è organizzata dalla Federazione Italiana Pallacanestro secondo quanto stabilito all'art.8. Il programma è pubblicato, unitamente al bando disciplinante lo svolgimento della prova speciale, sul sito ufficiale della FIP.
3. La FIP organizza annualmente due sessioni di prova speciale che, fatto salvi casi eccezionali, si concludono entro la fine dei mesi di ~~maggio e novembre~~ **giugno e dicembre.**